



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, 3 aprile 2020

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 8 APR. 2020

N. 4175 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDL N. 457

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

*Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla Lr. 62/2018*

D'iniziativa dei Consiglieri:

GIANNI ANSELMINI

## **Proposta di legge regionale**

### **Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018**

#### **Sommario**

#### **Preambolo**

**Art. 1 - Modifica del preambolo della l.r. 62/2018**

**Art. 2 - Modulistica. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018**

**Art. 3 - Requisiti professionali. Modifica dell'articolo 12 della l.r. 62/2018**

**Art. 4 - Definizioni. Modifica dell'articolo 32 della l.r. 62/2018**

**Art. 5 - Attività mediante posteggio. Modifica dell'articolo 35 della l.r. 62/2018**

**Art. 6 - Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 62/2018**

**Art. 7 - Piano e regolamento comunali. Modifica dell'articolo 43 della l.r. 62/2018**

**Art. 8 - Obbligo di regolarità contributiva. Modifica dell'articolo 44 della l.r. 62/2018**

**Art. 9 - Esercizio dell'attività. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018**

**Art. 10 - Attività temporanea. Modifiche dell'articolo 52 della l.r. 62/2018**

**Art. 11 - Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018**

**Art. 12 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018**

**Art. 13 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018**

**Art. 14 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 62/2018**

**Art. 15 - Pubblicità dei prezzi. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 62/2018**

**Art. 16 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018**

**Art. 17 - Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018**

**Art. 18 - Esecuzione coattiva. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018**

**Art. 19 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018**

**Art. 20 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti. Modifica all'articolo 118 della l.r. 62/2018**

**Art. 21 - Verifica pagamento tributi locali. Inserimento dell'articolo 128 bis della l.r. 62/2018**

**Art. 22 - Rateizzazione del debito sui tributi locali. Inserimento dell'articolo 128 ter della l.r. 62/2018**

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. E' opportuno completare il quadro dei moduli unici regionali per le attività commerciali intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora stati raggiunti accordi in sede di Conferenza unificata e per fattispecie specifiche previste dalla legge regionale;
2. E' necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010 e tenuto altresì conto della circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012, indirizzata alle Regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;
3. E' opportuno intervenire sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
4. E' opportuno intervenire a disciplinare anche la tipologia dei mercatini degli hobbisti in considerazione della diffusione e rilevanza che il fenomeno ha assunto;
5. L'aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori ad uso privato rende necessario l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia;
6. E' opportuno eliminare la previsione secondo la quale l'organizzatore della manifestazione fieristica deve presentare, contestualmente alla SCIA, anche un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione in quanto l'eventuale qualificazione della manifestazione è dichiarata nella SCIA;
7. E' opportuno intervenire sulle disposizioni in materia di sanzioni al fine di chiarire quali siano le specifiche fattispecie ad esse soggette onde evitare difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori;

Approva la presente legge

**Art. 1**

**Modifica del preambolo della l.r. 62/2018**

1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

“10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi.”

**Art. 2**

**Modulistica. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018**

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Modulistica

1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.”

**Art. 3**

**Requisiti professionali. Modifica dell'articolo 12 della l.r. 62/2018**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“5 bis. La Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5 attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi”

**Art. 4**

**Definizioni. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2018**

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:

“j bis) per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis;”

“j) ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis;

#### **Art. 5**

#### **Attività mediante posteggio. Modifica dell’articolo 35 della l.r. 62/2018**

1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “il titolare” sono inserite le seguenti: “, anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa,”

#### **Art. 6**

#### **Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 62/2018**

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

#### **“Art. 40 bis Mercatini degli hobbisti**

1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a 1.000,000 euro.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
- 3 bis. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e in particolare deve contenere:
  - a) le generalità e la fotografia del partecipante;

- b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.
6. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
7. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
8. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
9. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.

#### **Art. 7**

##### **Piano e regolamento comunali. Modifica dell'articolo 43 della l.r. 62/2018**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti.”

#### **Art. 8**

##### **Obbligo di regolarità contributiva. Modifica dell'articolo 44 della l.r. 62/2018**

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “regolarità contributiva” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e”.

#### **Art. 9**

##### **Esercizio dell'attività**

##### **Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j) nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.”.

#### **Art. 10**

##### **Attività temporanea. Modifiche dell'articolo 52 della l.r. 62/2018**

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018 dopo la parola “consecutivi” sono aggiunte le seguenti: “o comprendenti due fine settimana consecutivi”.
2. Al comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018, la parola “regione” è sostituita dalla parola “ragione”.

#### **Art. 11**

##### **Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018**

1. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 la parola “musei,” è soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 le parole “e sui mezzi di trasporto pubblico” sono soppresse.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:  
“c bis) sui mezzi di trasporto pubblico;”.
4. Il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è abrogato.

#### **Art. 12**

##### **Contenitori-distributori mobili ad uso privato. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018**

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:  
“2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare

almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.”

#### **Art.13**

#### **Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018**

1. Il comma 5 dell'articolo 81 della l.r. 62/2018 è abrogato.

#### **Art. 14**

#### **Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche Modifiche all'articolo 87 della l.r. 62/2018**

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 62/2018, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “quattro mesi”.

#### **Art. 15**

#### **Pubblicità dei prezzi. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 62/2018**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 103 della l.r. 62/2018 è abrogata.

#### **Art. 16**

#### **Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018**

1. Il comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 14;
- 2) articolo 15, commi 2 e 3;
- 3) articolo 17, comma 4;
- 4) articolo 18, comma 3;
- 5) articolo 19, comma 9;

6) articolo 20;

7) articolo 21, commi 3 e 8;

8) articolo 23, comma 2;

9) articolo 24;

10) articolo 26, commi da 2 a 5;

11) articolo 27, comma 2;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:

1) articolo 29;

2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;

3) articolo 31;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:

1) articolo 86;

2) articolo 89;

3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;

4) articolo 91;

5) articolo 92, comma 1;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 1, 3 e 4;

g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all'articolo 4;

h) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
- b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
- c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita

3. Al comma 6 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 le parole: "lettere b), c), d), e), g) ed h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), f), g) ed h)".

## **Art. 17**

### **Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018**

1. Il comma 2 dell'articolo 114 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

"2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 4 e 6;
- 2) articolo 50, commi 2 e 3;
- 3) articolo 52, commi 2 e 4;
- 4) articolo 53, commi 2 e 4;
- 5) articolo 54, commi 2 e 4;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 86;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) articolo 91;

c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;

d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 7, 8 e 9."

## **Art. 18**

## **Esecuzione coattiva. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018**

1. Al comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 62/2018 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

### **Art. 19**

#### **Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018**

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

"a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 35, comma 3;
- 2) articolo 38, comma 2;
- 3) articolo 39;
- 4) articolo 41, comma 4;"

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

"b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 87, commi 1 e 3;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;"

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

"3 bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

- a) partecipi alle iniziative di cui all'articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
- b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 40 bis, comma 3, consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
- c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00".

### **Art. 20**

#### **Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.**

## **Modifica dell'articolo 118 della l.r. 62/2018**

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:

“a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all'articolo 67, comma 2;”.

2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018, è sostituita dalla seguente:

“e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 88, commi 1 e 4;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) articolo 91;

3. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
- 2) articolo 97, comma 1;
- 3) articolo 98, comma 1;
- 4) articolo 99, comma 2;”.

### **Art. 21**

#### **Verifica pagamento tributi locali. Inserimento dell'articolo 128 bis nella l.r. 62/2018**

1. Dopo l'articolo 128 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 128 bis.

#### **Verifica del pagamento dei tributi locali**

1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.”.

**Art. 22**

**Rateizzazione del debito sui tributi locali.  
Inserimento dell'articolo 128 ter della l.r. 62/2018**

1. Dopo l'articolo 128 bis della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 128 ter.

Rateizzazione del debito sui tributi locali.

1. I provvedimenti di cui all'art 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende modificare alcuni aspetti della legge regionale 23 Novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), già oggetto di intervento di modifica ad opera della legge regionale del 16 Aprile 2019, n. 16.

La proposta di legge, in particolare, ha l'obiettivo di chiarire la portata normativa di alcune norme già presenti in legge concernenti le concessioni su aree pubbliche, la durata della somministrazione temporanea e le sanzioni per diverse attività. Allo stesso tempo si procede: alla regolamentazione di aspetti attualmente non normati quali i mercatini dei non professionisti; ad implementare gli interventi regionali sulla formazione; a disporre in merito ad alcuni interventi inerenti gli adempimenti amministrativi e gli aggiornamenti disciplinari a seguito delle nuove discipline intervenute a livello nazionale.

Nel dettaglio, per quanto attiene ai singoli aspetti oggetto di modifica:

- sulla modulistica (art. 2) a causa di un vuoto interpretativo da parte della conferenza unificata, si introduce una precisa competenza regionale;
  
- sulla somministrazione di alimenti e bevande (art. 9) si chiariscono i requisiti soggettivi che attengono all'attività di somministrazione distinguendo tra le varie tipologie di svolgimento dell'attività stessa. Inoltre si interviene con una chiarificazione necessaria sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea (art. 10);
  
- sulla formazione non obbligatoria (art. 3) si tende a favorire la formazione volontaria degli operatori del commercio attraverso un intervento mirato teso a rilasciare buoni formativi da parte della Regione;
  
- sul commercio su aree pubbliche oltre a chiarire il beneficiario del rinnovo dodecennale della concessione (art. 5), si norma un fenomeno quale quello dei mercati dei non professionisti definiti hobbisti (art. 4 e art. 6) che ormai ha assunto dimensioni non più trascurabili;
  
- sulle manifestazioni fieristiche (art.13), si semplificano gli adempimenti in termine di presentazione documentale per la realizzazione delle iniziative;

- sulla pubblicità dei prezzi (art. 15), si dispone in merito all'indicazione del prezzo di vendita scontato;
  
- sul sistema sanzionatorio (art. 8, art. 16 e art. 17) si interviene chiarendo una serie di aspetti e di casistiche per evitare difficoltà interpretative per gli organi preposti al controllo e per le aziende che debbono ottemperare alle norme;

Si interviene, infine, su alcuni aspetti concernenti la verifica di pagamento e rateizzazione dei tributi locali (art. 20 e art. 21) e si procede all'adeguamento alla disciplina nazionale delle disposizioni in materia di prevenzione incendi con particolare riferimento al settore dei contenitori-distributori mobili ad uso privato (art.12).

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

Oggetto :

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)**

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Gianni Anselmi**

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

**Tipologia della proposta di legge**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

**Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale**

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Essa, in particolare, interviene a modificare alcuni aspetti della legge regionale 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio", con l'obiettivo di chiarire la portata normativa di alcune norme già presenti in legge concernenti le concessioni su aree pubbliche, la durata della somministrazione temporanea e le sanzioni per diverse attività. Contestualmente si procede alla regolamentazione di aspetti attualmente non normati quali i mercatini dei non professionisti; ad implementare gli interventi regionali sulla formazione; a disporre in merito ad alcuni interventi inerenti gli adempimenti amministrativi e gli aggiornamenti disciplinari a seguito delle nuove discipline intervenute a livello nazionale.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

## Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
<b>Missione</b>				
<b>Programma</b>				
<b>Titolo</b>				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

**SCHEDA AIUTI DI STATO**

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge interviene a modificare alcuni aspetti della legge regionale 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio", con l'obiettivo di chiarire la portata normativa di alcune norme già presenti in legge concernenti le concessioni su aree pubbliche, la durata della somministrazione temporanea e le sanzioni per diverse attività. Contestualmente si procede alla regolamentazione di aspetti attualmente non normati quali i mercatini dei non professionisti; ad implementare gli interventi regionali sulla formazione; a disporre in merito ad alcuni interventi inerenti gli adempimenti amministrativi e gli aggiornamenti disciplinari a seguito delle nuove discipline intervenute a livello nazionale.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;

- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---



---

FORSE
-------

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---



---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI
----

NO
----

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto S1:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

□ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile